

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Modifica del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 26 marzo 1999¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 settembre 1999²,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 64 della Costituzione federale⁴,

...

Art. 219 cpv. 4, seconda classe

Seconda classe

- a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.

- b. I crediti di contribuiti conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959⁶ sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952⁸ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione ci-

1 FF **1999** 8077

2 FF **1999** 8458

3 RS **281.1**

4 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

5 RS **831.10**

6 RS **831.20**

7 RS **832.20**

8 RS **834.1**

vile e alla legge federale del 25 giugno 1982⁹ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

- c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
- d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

II

Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000

Art. 1

I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.¹⁰

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

16 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ RS 837.0

¹⁰ FF 2000 1982